

ACCORDO
SUI CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DELLE INDENNITA' CORRELATE AL
SERVIZIO IN REPERIBILITA'

Il giorno 6 marzo 2020 in Roma presso la sede ISPRA di via Brancati 48, si sono riuniti, per ISPRA l'Amministrazione il Presidente dott. Stefano Laporta e il Direttore Generale dott. Alessandro Bratti e per le OO.SS. i rispettivi rappresentanti come risultanti dalle firme apposte in calce, per sottoscrivere il presente accordo.

PREMESSO CHE

- VISTO** l'articolo 45 comma 3 lettera c) del D.lgs. 165/2001 che stabilisce che i contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute;
- CONSIDERATO** quanto previsto dall'art. 43, comma 2 lettera b), del CCNL del 7.10.1996 quadriennio e biennio 1994 e 1995 che attribuisce un'indennità alla reperibilità collegata alla particolare natura dei servizi;
- CONSIDERATO** il contratto integrativo *Accordo sulla modalità di attuazione Servizio in reperibilità e correlata indennità* stipulato tra l'Amministrazione e le Organizzazioni sindacali in data 18 gennaio 2017;
- VISTA** la Disposizione n. 225/DG del 20 novembre 2017 con la quale vengono definite e autorizzate le linee di attività del servizio di reperibilità nell'ambito dell'Istituto;
- VISTO** l'articolo 68, comma 4, del CCNL relativo al personale del Comparto istruzione e ricerca triennio 2016-2018 stipulato in data 19 aprile 2018;
- VISTA** la Deliberazione n. 28/CA del 3 settembre 2018 con la quale viene adottato dall'ISPRA il "Regolamento contenente disposizioni sulle modalità di attivazione dell'Istituto in materia di crisi ed emergenze ambientali";
- VISTA** la Disposizione n. 1281/DG del 2 aprile 2019 con la quale viene approvata la Convenzione di cui all'articolo 6, comma 12, del D.lgs. 45/2014 in base alla quale, secondo quanto previsto dall'articolo 2 (Personale e risorse economiche) il personale ISPRA assegnato al Centro Nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, e all'Area Fisica del Centro Nazionale per la rete nazionale dei laboratori, che svolge le funzioni e le attività in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione già attribuite al Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale ... è definitivamente trasferito in ISIN a decorrere dal 1° gennaio 2019;



CIÒ PREMESSO LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Sono destinatari del presente accordo i dipendenti ISPRA appartenenti ai livelli I-VIII nonché i dipendenti di altre amministrazioni in servizio in posizione di comando presso ISPRA la cui equiparazione ai fini del trattamento accessorio è commisurato al personale dei livelli I-VIII.

Articolo 2

Attribuzione del servizio in reperibilità

L'indennità in oggetto è attribuita ai dipendenti che prestano il servizio di reperibilità necessario a garantire la sicurezza e la funzionalità di particolari impianti e servizi, nelle pertinenze immobiliari in uso all'ISPRA, che richiedono la disponibilità di personale specializzato nell'ambito delle attività di competenza del Dipartimento del personale e degli Affari Generali. In ottemperanza a quanto previsto dal "Regolamento contenente disposizioni sulle modalità di attivazione dell'Istituto in materia di crisi ed emergenze ambientali" citato in premessa, il servizio in reperibilità è attribuito ai dipendenti tenuti ad assicurare tempestive ed efficaci modalità di attivazione dell'Istituto per far fronte alle crisi ed emergenze ambientali. L'indennità è inoltre attribuita in caso di necessità di attivazione del servizio di reperibilità a fronte di specifiche convenzioni, progetti, piani di attività, ecc., stipulati con Amministrazioni, Enti o soggetti esterni: in tali casi ai dipendenti posti in servizio di reperibilità verranno applicate le stesse modalità di attribuzione, fatte salve peculiari esigenze nonché specifici importi determinati in relazione alla complessità dell'attivazione, che saranno oggetto di apposita contrattazione integrativa, e gravanti comunque sulle risorse economiche dell'atto stipulato. Tutte le linee di attività che prevedono l'attuazione del servizio in reperibilità devono essere autorizzate dal Direttore Generale.

Articolo 3

Modalità attuative

La reperibilità è articolata in turni di 24 ore (non frazionabili) e l'ammontare previsto per il singolo turno di reperibilità è unico per i dipendenti dei livelli I-VIII fatto salvo quanto previsto dall'articolo precedente. Al dipendente reperibile per eventuali immediate prestazioni – entro 1 ora dalla chiamata – oltre il normale orario lavorativo, spetta l'indennità di reperibilità da erogarsi negli importi di seguito riportati:

Gli importi definiti per il servizio di pronta reperibilità sono pari a:

- a) Euro 20,00 per ogni turno di reperibilità effettuato nelle giornate di sabato, domenica o festive.
- b) Euro 10,00 per ogni turno di reperibilità effettuato in giornate lavorative.

Al personale a tempo determinato in servizio presso ISPRA verrà ugualmente attribuito il medesimo trattamento economico accessorio del personale a tempo indeterminato e il relativo finanziamento graverà sui pertinenti capitoli di bilancio.

Articolo 4
Disposizioni finali

Le Linee di attività del servizio di reperibilità, anche diverse da quelle di cui all'articolo 2, vengono definite con apposita disposizione del Direttore Generale tenuto conto dei vincoli di spesa, con riferimento alle risorse stanziare nell'ultimo accordo per il trattamento accessorio, e correlate esigenze di risparmio.

ISPRA _____

OO.SS. _____

Il PRESIDENTE




.....

FLC CGIL.....

CISL SCUOLA.....

Il DIRETTORE GENERALE



.....

FED. UIL SCUOLA RUA. 

SNALS CONFSAL.....

FED. GILDA UNAMS.....